



**CODEX HELVETICUS**

---

INDICE	Pagina
PREMESSA	3
I PRINCIPI	3
LE LEGGI	3
1. ELENCO DEI PRINCIPI	3-5
2. ORGANI ISTITUZIONALI	6
3. LEGGI COMUNALI E LEGGI GENERALI	7
4. RAPPORTI TRA COMUNI	7
5. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE LEGGI COMUNALI	8-9
6. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE LEGGI GENERALI	10
6.1 RAPPORTI CIVICI	10-12
6.2 RAPPORTI CON I CITTADINI DI ALTRI PAESI	13
6.3 RAPPORTI ETICO SOCIALI	14-15
6.4 RAPPORTI ECONOMICI	15
7. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	15
7.1 I LIBERI COMUNI, L'ASSEMBLEA CANTONALE, L'ASSEMBLEA PLENARIA	15-17
7.2 LA FORZA COMUNE	18-19
7.3 I MAESTRI DEI PRINCIPI	20
8. RACCOMANDAZIONI FINALI	20

## **PREMESSA**

I cittadini dei Comuni ubicati nei territori identificati e riconosciuti, nel loro insieme, come Svizzera, desiderosi di vivere in concordia e in sicurezza, si impegnano a non varare nessuna Legge o Norma in contrasto con i PRINCÌPI condivisi, elencati in questo ordinamento, ai quali essi uniformano i loro mutui rapporti e la loro convivenza civica interna.

## **I PRINCÌPI**

I PRINCÌPI esistono indipendentemente da chi li scopre, li seleziona, li formula, li custodisce e li difende. Essi, come le lingue, sono il risultato di un processo spontaneo di selezione culturale di usi e convenzioni di successo, e, come i linguisti, anche i MAESTRI DEI PRINCÌPI, citati in questo ordinamento, hanno il compito di scoprirli, selezionarli, formularli, custodirli e difenderli man mano che vengono scoperti, selezionati e formulati. Nessuna LEGGE, nessuna NORMA, e neppure nessun provvedimento di rango gerarchicamente inferiore alle LEGGI e alle NORME, possono essere varati se in contrasto con uno solo dei PRINCÌPI.

## **LE LEGGI**

Si definiscono LEGGI tutte le disposizioni che discendono direttamente dai PRINCÌPI e NORME tutte le disposizioni particolari che non sono in contrasto con i PRINCÌPI.

Solo LEGGI e NORME non in contrasto con i PRINCÌPI possono essere deliberate a maggioranza.

## **1. ELENCO DEI PRINCÌPI**

*Alla data di approvazione di questo ordinamento, una prima lista di PRINCÌPI da sottoporre all'esame dei MAESTRI DEI PRINCIPALI, potrebbe essere quella deducibile dalla seguente definizione di PROPRIETÀ PRIVATA:*

### **Art. 1.1**

Si definisce PROPRIETÀ PRIVATA l'insieme dei beni corporali, spirituali e materiali, che un individuo possiede.

*e dal seguente PRINCIPIO, che ne sancisce l'inviolabilità:*

### **Art. 1.2**

La PROPRIETÀ PRIVATA è inviolabile. Ogni cittadino, da solo, in associazione o in comunità con altri cittadini, può agire come vuole se, così facendo, NON aggredisce la PROPRIETÀ PRIVATA altrui, definita come all'Art. 1.1.

*L'elenco dei PRINCIPI, che discendono dalla negazione «NON aggredire la PROPRIETÀ PRIVATA altrui», sono anche essi, coerentemente con l'Art. 1.2, una lista di cose, che «NON si devono fare», piuttosto che di cose che si possono fare, perché dove ci sono LE LIBERTÀ, cioè un'elenco di cose che si possono fare, non c'è LA LIBERTÀ.*

*La differenza fra LA LIBERTÀ e LE LIBERTÀ è infatti quella che c'è fra una condizione in cui tutto è permesso tranne ciò che è esplicitamente proibito da regole generali e una in cui tutto è proibito tranne ciò che è specificamente permesso.*

*Ne consegue una definizione inusuale della LIBERTÀ, fondata su di un'altra negazione:*

### **Art. 1.3**

La LIBERTÀ è quella condizione dell'uomo in cui la coercizione di qualcuno da parte di qualcun altro NON deve andare oltre la difesa dei PRINCIPI.

*Dalla definizione di PROPRIETÀ PRIVATA, e alla condizione che il godimento personale degli effetti del rispetto, da parte degli altri, dei PRINCIPI qui di seguito elencati venga esercitato «sempre» nel rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA altrui, discendono i seguenti PRINCIPI:*

### **Art. 1.4**

NON è legittimo impedire o sanzionare, in tutto o in parte, lo scambio della PROPRIETÀ PRIVATA né imporre la moneta o le monete, con le quali avviene lo scambio.

### **Art. 1.5**

NON è legittimo impedire la manifestazione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

**Art. 1.6**

NON è legittimo impedire la professione della propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne il culto.

**Art. 1.7**

NON è legittimo impedire di esercitare una professione o di aprire un'azienda.

**Art. 1.8**

NON è legittimo impedire, limitare o regolamentare il possesso, il porto e il trasporto di armi per la propria difesa personale.

**Art. 1.9**

NON è legittimo impedire di associarsi e riunirsi liberamente

**Art. 1.10**

NON è legittimo uccidere una persona o usare contro di lei violenza fisica, eccetto il caso di legittima difesa.

**Art. 1.11**

NON è legittimo appropriarsi della PROPRIETÀ PRIVATA altrui attraverso il furto, la contraffazione, la truffa, l'inganno, la violenza.

**Art. 1.12**

NON è legittimo appropriarsi, in tutto o in parte, della PROPRIETÀ PRIVATA altrui attraverso decisioni prese a maggioranza.

**Art. 1.13**

NON è legittimo prestare o vendere, in tutto o in parte, un bene affidato in custodia senza il consenso esplicito del proprietario del bene.

**Art. 1.14**

NON è legittimo interferire o impedire l'autodeterminazione di un individuo o di un gruppo di individui i cui comportamenti non violino i PRINCÌPI.

**Art. 1.15**

Non è legittimo imporre a maggioranza una prestazione o un servizio.

## 2. ORGANI ISTITUZIONALI

**Art. 2.1** La società civile svizzera è organizzata in LIBERI COMUNI con i loro QUARTIERI. Sono organi istituzionali dei COMUNI: l'ASSEMBLEA COMUNALE, IL CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE e il PRIORE. I PRIORI dei COMUNI di un Cantone si riuniscono in ASSEMBLEA CANTONALE nella capitale storica del rispettivo Cantone. I PRIORI di tutti i COMUNI si riuniscono in ASSEMBLEA PLENARIA a Berna. Il CONSIGLIO dell'ASSEMBLEA PLENARIA è l'organo istituzionale che ne deriva.

**Art. 2.2** I Cantoni, intesi come «Stati confederati» di rango istituzionale superiore ai rispettivi COMUNI, sono soppressi. Essi rimangono come identificazione storico-geografica di aree territoriali della Svizzera.

**Art. 2.3** La Confederazione Elvetica, intesa come «Confederazione di Cantoni» di rango istituzionale superiore ai Cantoni confederati, è soppressa. Subentra al suo posto la CONFEDERAZIONE DEI LIBERI COMUNI ELVETICI, chiamata ad assolvere, tramite l'ESERCITO, il solo compito istituzionale della difesa armata della PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini da atti ostili prevenienti dall'esterno. La bandiera della CONFEDERAZIONE DEI LIBERI COMUNI ELVETICI è quadrata con croce bianca su fondo rosso. L'inno è il Salmo svizzero.

**Art. 2.4** Sono FORZE AD ORDINAMENTO CIVILE: la POLIZIA, i VIGILI DEL FUOCO, LA PROTEZIONE CIVILE.

**Art. 2.5** La MAGISTRATURA ha il compito di indagare sulla violazione della LEGGI da parte dei cittadini e di emettere sentenze in merito. È un ordine autonomo e indipendente da ogni altro organo istituzionale limitatamente alle sentenze che essa emette nei vari gradi di giudizio previsti dalla LEGGE.

**Art. 2.6** I MAESTRI DEI PRINCÌPI sono studiosi internazionali del diritto, con elevate competenze in filosofia, economia e storia, che si riconoscono nei PRINCÌPI fondamentali elencati in questo ordinamento e che esplicano la funzione di custodirli, difenderli, scoprirne e formularne di nuovi. I MAESTRI DEI PRINCÌPI hanno la responsabilità di giudicare la rispondenza di LEGGI, NORME e provvedimenti ai PRINCÌPI ed esercitano l'autorità di avallarne o respingerne la loro entrata in vigore.

### **3. LEGGI COMUNALI E LEGGI GENERALI**

**Art. 3.1** Ogni cittadino è uguale davanti alla LEGGE e davanti ai PRINCÌPI da cui essa deriva.

**Art. 3.2** Le LEGGI sono di due tipi:

-LEGGI COMUNALI, emesse dal COMUNE

-LEGGI GENERALI, emesse dal CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

**Art. 3.3** Nessuna LEGGE, né COMUNALE, né GENERALE, può essere formulata in contrasto con i PRINCÌPI.

### **4. RAPPORTI TRA COMUNI**

**Art. 4.1** Ogni Comune è libero di stipulare con altri Comuni accordi di ogni tipo, purché non in contrasto con i PRINCÌPI.

## **5. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE LEGGI COMUNALI**

**R 5.1** Nella formulazione di una LEGGE il COMUNE tiene in buon conto i COSTUMI e le REGOLE in uso nella comunità di cittadini.

I COSTUMI sono norme specifiche locali, le usanze di una comunità; esse sono tutte accettabili a meno che non siano in conflitto con i PRINCIPI.

Le REGOLE si occupano di aspetti pratici e dovrebbero essere in armonia con i PRINCIPI e non in contrasto con i COSTUMI.

**R 5.2** Chiunque intenda risiedere in un COMUNE diverso da quello dove già risiede chiede per iscritto la residenza al nuovo COMUNE elencando le sue referenze e accettandone le LEGGI.

Il COMUNE delibera in merito, respingendo o accogliendo la sua richiesta. La decisione può essere impugnata dal richiedente o da uno o più cittadini.

**R 5.3** I cittadini dei COMUNE sono gli unici proprietari dei beni di uso comune ubicati nel territorio del COMUNE e sprovvisti di un proprietario privato alla data di entrata in vigore di questo ordinamento, a partire dalla quale su tutto il territorio del COMUNE non esistono più beni definibili come «beni pubblici» di proprietà di entità giuridiche statali o parastatali di livello superiore ai cittadini del COMUNE. La destinazione di aree ex pubbliche, non riconducibili a beni di uso comune di tutti i cittadini del Comune, secondo quanto stabilito dalla LEGGE, è di pertinenza dei soli proprietari, i cittadini del Quartiere dove sono ubicate.

**R 5.4** I proventi dalla vendita, effettuata a privati tramite asta pubblica nei modi indicati dalla LEGGE, di beni definiti come a R 5.3, e quelli derivanti dall'esercizio di tali beni sono corrisposti direttamente e in egual misura a tutti i cittadini del COMUNE, rispettivamente del Quartiere.

**R 5.5** L'esproprio di una proprietà immobiliare o mobiliare privata è vietato, qualunque sia il motivo di pubblica utilità addotto. I cittadini dei COMUNI possono acquistare la proprietà immobiliare o mobiliare privata solo previo accordo con il proprietario.

**R 5.6** Tutti i cittadini possono rivolgere al COMUNE petizioni riguardanti le LEGGI in vigore.



**R 5.7** Il COMUNE esamina le petizioni ricevute dai cittadini in ordine di presentazione, accettandole o respingendole o sottoponendole, se del caso, al giudizio dei cittadini.

**R 5.8** I membri del COMUNE uscenti informano i membri del COMUNE entranti delle petizioni inevase e delle opere di interesse comune in corso trasferendo ad essi i relativi atti.

**R 5.9** Ogni cittadino può ricorrere contro le decisioni ritenute da lui lesive della sua PROPRIETÀ PRIVATA e/o di quella dei suoi concittadini, nei modi stabiliti dalla LEGGE.

**R 5.10** Per ogni petizione di interesse comune, avallata dal COMUNE e dai cittadini, che comporti l'esecuzione di un'opera di uso comune, il COMUNE indice un concorso pubblico secondo le modalità previste dalla LEGGE. I lavori hanno inizio solo dopo che il finanziamento dell'opera è andato a buon fine.

**R 5.11** In nessun caso le LEGGI possono contenere misure di coercizione fiscale.

**R 5.12** Qualsiasi opera di uso comune viene finanziata volontariamente dai cittadini, da associazioni di cittadini e da persone giuridiche secondo la loro responsabilità personale e/o secondo le diverse possibilità di azionariato diffuso offerte dalla LEGGE, ove applicabili.

## **6. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE LEGGI GENERALI**

### **6.1 RAPPORTI CIVICI**

**R6.1.1** L'insieme dell'ESERCITO, delle FORZE AD ORDINAMENTO CIVILE e della MAGISTRATURA viene definito FORZA COMUNE.

**R6.1.2** I compiti delegati alla FORZA COMUNE sono dai cittadini ad essa conferiti senza nessuna esclusiva o monopolio di funzioni amministrative, che possono sempre essere esercitate da privati, singoli e/o associati, ai quali, anche per mezzo di formazioni civiche e professionali tipiche, è sempre garantito di esercitare direttamente e autonomamente quelle funzioni amministrative ad essa delegate, nel rispetto delle LEGGI vigenti e del principio di sussidiarietà orizzontale.

Gli operatori che esercitano sussidiariamente le medesime funzioni amministrative dei soggetti corrispondenti della FORZA COMUNE, hanno le medesime qualifiche soggettive e concorrono a titolo volontario o dietro corrispettivo a consentire la tutela, anche in giudizio, dei legittimi diritti dei propri committenti.

**R6.1.3** Il diritto a detenere armi e ogni strumento atto a difendere e offendere all'interno di una PROPRIETÀ PRIVATA può essere esercitato senza obbligo di motivazione della richiesta e non potrà essere negato, violato o ostacolato con regolamentazioni non proporzionate volte ad ostacolarne l'accesso.

**R6.1.4** La PROPRIETÀ PRIVATA è inviolabile, salvo il caso in cui il suo utilizzo, di cui ogni cittadino è responsabile in prima persona, offenda la PROPRIETÀ PRIVATA altrui. In tal caso la legge stabilisce la giusta sanzione o, nei casi più gravi, la limitazione della libertà personale del colpevole nei modi e nelle forme dalla stessa stabiliti. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. I casi eccezionali di necessità ed urgenza di limitazione della LIBERTÀ personale di un cittadino sono regolati da un'apposita LEGGE.

**R6.1.5** Solo nel caso in cui sussistano fondati sospetti che un cittadino abbia violato, stia violando o si accinga a violare la PROPRIETÀ privata altrui, il suo domicilio e le estensioni del suo domicilio come i motoveicoli, gli autoveicoli o ogni bene mobile possono essere ispezionati e perquisiti. La LEGGE fissa le severe garanzie al fine di evitare abusi.

**R6.1.6** Solo nel caso in cui sussistano fondati sospetti che un cittadino abbia violato, stia violando o si accinga a violare la PROPRIETÀ privata altrui, la segretezza della sua corrispondenza e di ogni sua altra forma di comunicazione possono essere violate. La LEGGE fissa le severe garanzie al fine di evitare abusi.

**R6.1.7** E' garantita, in tutti i procedimenti giudiziari, la parità tra accusa e difesa nella formazione della prova, che deve avvenire con il sistema del contraddittorio. La MAGISTRATURA si serve allo scopo degli organi di polizia preposti, il difensore di investigatori privati professionisti, a cui sono estese tutte le garanzie del difensore e le qualifiche soggettive degli organi a disposizione dei magistrati. È istituito uno specifico magistrato super partes per soddisfare le richieste di autorizzazioni specifiche del difensore e dell'investigatore privato professionista qualora per le proprie indagini si dovesse rendere necessario violare la PROPRIETÀ PRIVATA di un cittadino, con le garanzie previste da R6.1.5 e R6.1.6.

**R6.1.8** La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere al risarcimento della parte lesa e alla rieducazione del condannato. Un reato non può mai essere considerato penalmente perseguibile senza che vi siano stati un soggetto o una moltitudine di soggetti realmente danneggiati da un comportamento penalmente rilevante. Non è mai ammessa la pena di morte, né in pace, né in guerra.

**R6.1.9** Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono vietate le presunzioni assolute a carico del cittadino e ogni tipo di inversione dell'onere della prova. Per chi è privo di adeguate capacità economiche i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione sono assicurati da associazioni volontarie di cittadini e /o difensori. La LEGGE determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Gli indennizzi in denaro sono in ogni caso da detrarre dalla quota parte di finanziamento della FORZA COMUNE destinata agli stipendi della MAGISTRATURA.

**R6.1.10** In ogni processo penale, l'accusato ha diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale costituita da persone del COMUNE in cui il delitto è stato commesso.

**R6.1.11** L'imputato ha il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico e di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore.

**R6.1.12** Ogni cittadino circola e soggiorna in qualsiasi parte del territorio dei LIBERI COMUNI nel rispetto delle condizioni e degli avvertimenti posti dai cittadini proprietari di quel territorio. La libertà di residenza è limitata dalle condizioni poste da R5.2. Ogni cittadino non sottoposto a limitazione della sua LIBERTÀ personale per reati commessi è libero di uscire dal territorio dei LIBERI COMUNI, di rientrarvi o di stabilire la sua residenza ovunque lo desidera

**R6.1.13** Nessuno può essere punito se non in forza di una LEGGE che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

**R6.1.14** I cittadini manifestano liberamente il loro pensiero e il loro culto, si associano e riuniscono liberamente in ogni luogo di loro PROPRIETÀ o, con il loro consenso, nella PROPRIETÀ di altri cittadini, senza nuocere alla PROPRIETÀ PRIVATA altrui.

**R6.1.15** E' garantito, nel rispetto dei PRINCIPI di questo ordinamento, il diritto all'auto-determinazione di ogni COMUNE e di ogni comunità privata.

**R6.1.16** Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta. La coercizione fiscale è vietata in ogni territorio dei LIBERI COMUNI, quale reato contro la PROPRIETÀ PRIVATA

## **6.2 RAPPORTI CON I CITTADINI DI ALTRI PAESI**

**R6.2.1** Ogni forma di solidarietà e di accoglienza verso cittadini di altri paesi è di competenza volontaria ed esclusiva di singoli cittadini o di associazioni di cittadini, nel rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA altrui, di cui si fanno garanti. La FORZA COMUNE, su richiesta dei LIBERI COMUNI, interviene in operazioni di controllo e difesa del territorio nei casi e nelle forme stabiliti dalla LEGGE.

**R6.2.2** I cittadini dei LIBERI COMUNI intrattengono con tutti i cittadini degli altri paesi rapporti amichevoli, fondati sul libero scambio e sulla libera circolazione di merci, servizi e capitali, in qualunque valuta il valore delle merci e i capitali siano espressi, purché liberamente accettata dalle controparti del contratto di scambio. La circolazione delle persone è regolamentata da R6.1.12. La libertà di residenza è limitata dalle condizioni poste da R5.2.

**R6.2.3** Per favorire lo spirito di rapporti amichevoli i cittadini dei LIBERI COMUNI aboliscono unilateralmente ogni tipo di dazi e tasse doganali a partire dalla data di entrata in vigore di questo ordinamento.

**R6.2.4** La FORZA COMUNE punisce, secondo quanto stabilito dalla LEGGE, chiunque, nell'applicazione di R6.2.2 e di R6.2.3, violi la PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini dei LIBERI COMUNI.

**R6.2.5** La circolazione, per motivi di lavoro, di persone provenienti da paesi stranieri, è consentita nell'ambito della LEGGE COMUNALE dove la prestazione lavorativa ha luogo. Il soggiorno, per motivi di studio o per turismo, è regolato dalla LEGGE GENERALE.

**R6.2.6** I cittadini dei LIBERI COMUNI non partecipano stabilmente ad organizzazioni sovranazionali di nessun tipo, né civile, né militare, con paesi che non si riconoscano nei PRINCIPI di questo ordinamento.

## **6.3 RAPPORTI ETICO SOCIALI**

**R6.3.1** L'unione affettiva, religiosa ed eventualmente economica tra due persone, di qualunque sesso, è un fatto privato, che può essere regolato con un contratto. In caso di separazione, in mancanza di un contratto e di un accordo bonario tra le parti per la spartizione dei beni materiali prima condivisi, si rimanda alla LEGGE.

**R6.3.2** È dovere di ogni genitore, preso singolarmente, riconoscere pubblicamente i propri figli. La LEGGE ne stabilisce le modalità e punisce chi si sottrae a questo obbligo.

**R6.3.3** È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli. Nei casi di incapacità dei genitori o mancata volontà i loro compiti sono assolti volontariamente da privati cittadini o associazioni di cittadini, secondo quanto stabilito dalla LEGGE.

**R6.3.4** La LEGGE fissa le norme e limiti per la manipolazione di embrioni umani e rimanda alla coscienza individuale la risposta ai problemi etici legati alla procreazione assistita e all'interruzione di gravidanza.

**R6.3.5** La LEGGE detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e della maternità.

**R6.3.6** La LEGGE, in assenza di testamento, detta le norme per i diritti di successione.

**R6.3.7** Ogni cittadino provvede alle cure mediche di suo gradimento, alla propria protezione infortunistica e alla propria pensione di anzianità stipulando contratti con Assicurazioni private in libera concorrenza tra loro. In caso di indigenza il compito di aiutare chi ne ha bisogno è assolto volontariamente da privati cittadini o associazioni di cittadini.

**R6.3.8** Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario. La LEGGE non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della volontà della persona umana.

**R6.3.9** L'insegnamento scolastico è libero, purché non educi alla violenza. Tutte le scuole pubbliche sono abolite e trasformate in fondazioni in concorrenza tra loro e con le scuole private. Il capitale delle fondazioni è costituito dalle donazioni private e dalle quote di iscrizione pagate da chi le frequenta. In caso di indigenza dello studente la quota di iscrizione è pagata volontariamente da privati cittadini o associazioni di cittadini o abolita, in tutto o in parte, dall'istituto secondo i suoi criteri di giudizio.

## **6.4 RAPPORTI ECONOMICI**

**R6.4.1** Le condizioni di lavoro e la retribuzione dei collaboratori di un'azienda sono stabilite per contratto tra il datore di lavoro o il suo rappresentante giuridico e il collaboratore dell'azienda o il suo rappresentante giuridico. In ogni caso il datore di lavoro e il collaboratore sono vincolati al rispetto reciproco della loro PROPRIETÀ PRIVATA, sia nella stesura contrattuale dei termini della collaborazione che nell'esercizio della stessa.

**R6.4.2** L'accesso dei cittadini al credito è contrattato tra il richiedente il credito e l'erogante, direttamente o tramite un'intermediazione bancaria. La riserva frazionaria bancaria è abolita e sostituita con la riserva intera. Nessuna banca può prestare denaro in misura superiore al risparmio gestito e senza il consenso dei risparmiatori, che se ne assumono il rischio in prima persona. In ogni caso l'attività bancaria è equiparata a qualsiasi altra attività imprenditoriale, e come essa, sottoposta ai medesimi rischi di fallimento, senza tutela alcuna.

**R6.4.3** Su tutto il territorio dei LIBERI COMUNI è ammessa la libera circolazione di valute in concorrenza tra loro e qualunque sia il loro supporto, cartaceo, metallico o digitale.

## **7. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMULAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

### **7.1 I LIBERI COMUNI, L'ASSEMBLEA CANTONALE, L'ASSEMBLEA PLENARIA**

**R7.1.1** I LIBERI COMUNI, esercitano i propri rapporti civici nel rispetto della PROPRIETÀ PRIVATA, nella responsabilità, nel libero scambio con libera moneta, nella concordia e nel sostegno reciproco volontario.

**R7.1.2** La società civile dei LIBERI COMUNI è organizzata in:

- a) QUARTIERI
- b) COMUNI

**R7.1.3** Il QUARTIERE è una parte dell'abitato e del territorio comunale, identificata da consuetudini storiche e/o geografiche.

**R7.1.4** Il COMUNE è la somma dei QUARTIERI in esso ubicati. I COMUNI sono quelli esistenti alla data di entrata in vigore di questo ordinamento.

**R7.1.5** L'ASSEMBLEA COMUNALE è l'organo sovrano del COMUNE, attraverso il quale i cittadini avallano o respingono gli atti legislativi del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE o quelli amministrativi di interesse comune; è costituita da tutti i cittadini, di qualunque sesso, residenti nel COMUNE, che hanno compiuto il 18° anno di età ed aventi, come tali, diritto di voto.

**R7.1.6** Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE è l'organo di Governo del COMUNE ed è composto dai rappresentanti dei QUARTIERI, eletti a sorte, secondo le modalità previste dalla LEGGE COMUNALE, che ne stabilisce anche il numero, le mansioni e la durata dell'incarico, comunque non superiore ad un anno. Ogni membro del CONSIGLIO opera gratuitamente nell'espletamento dei propri compiti e non può partecipare ad un nuovo sorteggio se non dopo il periodo di tempo stabilito per LEGGE.

**R7.1.7** Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE emana le LEGGI COMUNALI e i provvedimenti comunali, la cui entrata in vigore è subordinata all'approvazione, in ordine temporale, da parte:

- a) dei MAESTRI DEI PRINCIPI
- b) dell'ASSEMBLEA COMUNALE

**R7.1.8** I COMUNI interagiscono liberamente tra loro alla sola condizione che i loro accordi non violino i PRINCIPI di questo ordinamento. Come per le LEGGI e i provvedimenti, anche per gli accordi intercomunali, essi entrano in vigore solo dopo l'approvazione, in ordine temporale, da parte:

- a) dei MAESTRI DEI PRINCIPI.
- b) delle rispettive ASSEMBLEE COMUNALI dei COMUNI contraenti l'accordo.

**R7.1.9** Ogni CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE trasmette al successivo un rapporto riassuntivo del lavoro svolto.



**R7.1.10** Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE in carica sceglie al suo interno, secondo le modalità previste dalla LEGGE COMUNALE, il cittadino PRIORE, quale rappresentante del COMUNE nell'ASSEMBLEA CANTONALE e nell'ASSEMBLEA PLENARIA.

**R7.1.11** L'ASSEMBLEA CANTONALE dei LIBERI COMUNI è composta dai PRIORI dei COMUNI del Cantone, si riunisce una volta all'anno nella capitale storica del Cantone e delibera provvedimenti e accordi discussi durante l'anno tra tutti i COMUNI del Cantone. Essi entrano in vigore solo dopo l'approvazione, in ordine temporale, da parte:

a) dei MAESTRI DEI PRINCIPI.

b) delle rispettive ASSEMBLEE COMUNALI di tutti i COMUNI del Cantone.

**R7.1.12** L'ASSEMBLEA PLENARIA dei LIBERI COMUNI è composta dai PRIORI di tutti i COMUNI, si riunisce una volta all'anno a Berna ed elegge, il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA, estraendone i suoi membri a sorte tra i PRIORI nel numero previsto dalla LEGGE.

**R7.1.13** Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA rimane in carica un anno e ha il compito di:

a) deliberare, nel rispetto dei PRINCIPI, provvedimenti da attuare attraverso le FORZA COMUNE.

b) monitorare l'attività della FORZA COMUNE ed esprimere un giudizio di merito.

c) tenere costantemente aggiornate le LEGGI funzionali all'operatività di questo ordinamento e le LEGGI GENERALI, riconosciute e adottate da tutti i COMUNI, adeguandole alle esigenze che emergano eventualmente dalla società civile o proponendone di nuove, in entrambi i casi sempre nel rispetto dei PRINCIPI.

d) relazionarsi con organizzazioni internazionali e Stati esteri.

**R7.1.14** Ogni CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA trasmette al successivo e a ciascun COMUNE un rapporto riassuntivo del lavoro svolto.

**R7.1.15** Ogni proposta di modifica, integrazione, abolizione o creazione di una LEGGE GENERALE, proposta dal CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA, entra in vigore solo dopo l'approvazione, in ordine temporale, da parte:

a) dei MAESTRI DEI PRINCIPI.

b) dell'ASSEMBLEA PLENARIA secondo la LEGGE.

**R7.1.16** I costi sostenuti da ciascun PRIORE per la sua attività sia in sede di ASSEMBLEA CANTONALE che, se eletto, in sede di ASSEMBLEA PLENARIA sono a carico del COMUNE di provenienza e coperti da donazioni volontarie di cittadini secondo quanto stabilito dalla LEGGE COMUNALE.

## **7.2 LA FORZA COMUNE**

**R7.2.1** I cittadini dei LIBERI COMUNI, al fine di:

- a) convivere pacificamente nel rispetto di LEGGI e provvedimenti non in contrasto con i PRINCIPI.
- b) difendersi dai nemici esterni e dai delinquenti comuni.
- c) evitare di farsi giustizia da soli.
- d) aiutarsi gli uni con gli altri nelle calamità.

affidano sussidiariamente ad una FORZA COMUNE, il compito di difendere la loro PROPRIETÀ PRIVATA.

La FORZA COMUNE è costituita dall'ESERCITO, dalle FORZE AD ORDINAMENTO CIVILE e dalla MAGISTRATURA.

**R7.2.2** Tutte le componenti della FORZA COMUNE, con l'eccezione della POLIZIA, hanno la massima autonomia nella propria organizzazione interna e nella nomina dei propri vertici, che in ogni caso non potranno rimanere in carica per più di un anno.

**R7.2.3** La POLIZIA è una forza ad ordinamento civile e ad arruolamento comunale e/o intercomunale tra COMUNI limitrofi, il cui vertice è eletto dai CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI dei rispettivi COMUNI e/o dei COMUNI consociati, i quali, ciascuno nel proprio COMUNE, diventano anche l'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

**R7.2.4** Ogni individuo facente parte della FORZA COMUNE ed operante per essa, è personalmente responsabile delle azioni compiute durante lo svolgimento delle funzioni inerenti le attività della FORZA COMUNE e legalmente perseguibile.

**R7.2.5** Il rapporto tra i LIBERI COMUNI e la FORZA COMUNE è di tipo contrattuale: essa deve adempiere al meglio alla difesa della PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini a fronte della corresponsione di un finanziamento concordato ed erogato annualmente.

**R7.2.6** La leva obbligatoria è permanentemente abolita. Tutto il personale dell'ESERCITO è volontario e retribuito.

**R7.2.7** I cittadini possessori di armi leggere possono riunirsi volontariamente in Associazioni di tiro e di addestramento alla difesa, casa per casa, del proprio COMUNE e supportare, in caso di necessità, l'ESERCITO, operando sotto il comando del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE coordinato con quello dell'ESERCITO.

**R7.2.8** Ogni anno i vertici della FORZA COMUNE, in collaborazione con IL CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA, redigono un preventivo di spesa per l'anno seguente includente tutte le proposte, e i relativi costi, per meglio assicurare la difesa della PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini.

Il preventivo di spesa viene inviato a tutti i CONSIGLI DELLE ASSEMBLEE COMUNALI e accettato o respinto dalla maggioranza delle ASSEMBLEE COMUNALI.

L'approvazione del preventivo di spesa è essenziale per la determinazione del finanziamento annuale della FORZA COMUNE.

Nel caso in cui il preventivo della FORZA COMUNE risulti essere stato respinto, la FORZA COMUNE ne formula un altro, che tenga conto delle motivazioni che ne hanno determinato la bocciatura da parte delle ASSEMBLEE COMUNALI, fino all'approvazione.

**R7.2.9** Il finanziamento della FORZA COMUNE avviene attraverso il contributo volontario dei singoli cittadini e secondo le indicazioni contenute nella LEGGE. Da questo finanziamento sono escluse le componenti civili volontarie, che collaborano con la FORZA COMUNE.

**R7.2.10** Qualora una componente della FORZA COMUNE si dimostri inadeguata per il compito affidatole o si comporti in modo da offendere, anziché difendere, la PROPRIETÀ PRIVATA dei cittadini, essi hanno il diritto di sostituirla e/o punirla i vertici e di ricondurla entro i limiti previsti da questo ordinamento, secondo la LEGGE.

**R7.2.11** Chiunque, qualora ne ravvisi la necessità, può inoltrare al proprio CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE una segnalazione esaustiva e documentata di negligenza, insufficienza o abuso di autorità o in atti d'ufficio da parte di una componente della FORZA COMUNE nell'adempimento dei compiti ad essa assegnati da questo ordinamento. Il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA COMUNALE inoltra la segnalazione al CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA per i provvedimenti del caso.

## **7.3 I MAESTRI DEI PRINCIPI**

**7.3.1** Si riconoscono nei PRINCÌPI fondamentali elencati in questo ordinamento e svolgono l'attività di cui all'Art. 2.6. Vengono eletti dall'ASSEMBLEA PLENARIA dei LIBERI COMUNI in seduta plenaria nel numero e nei modi stabiliti dalla LEGGE.

## **8. RACCOMANDAZIONI FINALI**

**R8.1** Tutti i cittadini hanno pari dignità. La figura di Presidente della Confederazione è soppressa.

**R8.2** Nessuno, con la sola eccezione di uno o più membri del CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA dei LIBERI COMUNI, delegati occasionalmente allo scopo, è autorizzato a rappresentare all'estero la CONFEDERAZIONE DEI LIBERI COMUNI ELVETICI.

Le sedi diplomatiche stabili sono soppresse.

All'occorrenza le loro mansioni sono svolte dal CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA.

Ogni Stato estero è libero di mantenere nel territorio dei LIBERI COMUNI le proprie sedi diplomatiche, che all'occorrenza interagiscono con il CONSIGLIO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA.

**R8.3** Il certificato di cittadinanza nazionale, sia espresso con la Carta di Identità che con il Passaporto, porta la scritta:

CONFEDERAZIONE DEI LIBERI COMUNI ELVETICI  
COMUNE di «NOME COMUNE»